

TI_GERICHTE 11.2011.73 vom 11. Dezember 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-12-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2011.73

FR: TI_GERICHTE 11.2011.73 du 11 décembre 2014

IT: TI_GERICHTE 11.2011.73 del 11 dicembre 2014

Regeste

Contributo alimentare per figli di genitori non sposati

Erwägungen

E. 2

Le azioni indipendenti che riguardano i figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia sono trattate, nel nuovo diritto, con la procedura semplificata (art. 295 combinato con gli art. 243 segg. CPC). La sentenza del Pretore, “decisione finale di prima istanza” (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC), era impugnabile perciò entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC). Il termine è rimasto sospeso nondimeno dalle ferie giudiziarie pasquali, terminate il 1° maggio 2011 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC). Inoltrato il 30 maggio 2011, il memoriale degli istanti è pertanto tempestivo, come tempestive sono le osservazioni all'appello presentate da AO 1 il 12 agosto 2011 (art. 312 cpv. 2 combinato con l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).

E. 3

Gli appellanti chiedono che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti ritornati al primo giudice “per la continuazione della procedura”. Un appello tuttavia è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata la sentenza appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione con rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).

a) Nella fattispecie gli appellanti si limitano a postulare il rinvio della causa al Pretore “per la continuazione della procedura”, senza formulare alcuna conclusione di merito. Certo, essi lamentano che il Pretore aggiunto non ha assunto le prove da loro offerte all'udienza del 15 settembre 2010, ma motivano il prospettato annullamento della sentenza impugnata invocando il vecchio Codice di procedura ticinese (appello, pag. 5 punto 2), non più applicabile in questa sede (sopra, consid. 1 in fine). Per converso, essi nemmeno sollecitano la Camera ad assumere le prove rifiutate dal primo giudice (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1) né spiegano perché, ritenesse fondato l'appello, questa Camera non potrebbe giudicare essa medesima nel merito, salvo riferirsi – una volta ancora – al vecchio diritto di procedura (appello, punto 10). Ci si limitasse alle constatazioni che precedono, di conseguenza, l'appello andrebbe dichiarato irricevibile (cfr. RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3b e 3c), il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione non giustificando richieste indeterminate (DTF 137 III 621 consid. 5.2 con citazioni; RtiD I-2014 pag. 807, consid. 3d).

b) Un appello senza conclusioni di merito può nondimeno

risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti). Nel caso specifico si può desumere dalla motivazione dell'appello che la richiesta di rinviare l'incarto al primo giudice, limitata al completamento dell'istruttoria sul reddito del convenuto che gli appellanti ribadiscono ammontare almeno a fr. 20 000.– mensili netti (appello, pag. 7 in alto), tende a far aumentare del 25% il fabbisogno in denaro (e, di riflesso, il contributo alimentare) relativo ai figli, come questi chiedevano del resto al Pretore (istanza del 9 giugno 2010, pag. 5 in alto e pag. 8 a metà). Tant'è che nel memoriale costoro riaffermano il loro diritto di beneficiare dell'alto tenore di vita sostenuto dal padre (appello, pag. 7 in alto). Ne discende che, seppure al limite, l'appello adempie i requisiti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e può essere vagliato nel merito.

E. 4

Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto anzitutto che nel caso specifico il tenore di vita sostenuto dai genitori non era particolarmente elevato, ciò che non giustificava di maggiorare del 25% il fabbisogno in denaro dei figli determinato sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Egli ha definito così il fabbisogno in denaro di AP 1 e AP 2 adattando i valori della tabella 2010 correlata alle citate raccomandazioni alla situazione concreta dei figli per quanto riguardava le spese dell'asilo nido, la posta per la cura e l'educazione, come pure il costo dell'alloggio. Ciò premesso, ricordato che dopo la nascita dei figli RA 1 ha ridotto l'attività lucrativa al 40%, il primo giudice ha appurato che con il suo guadagno netto di fr. 1978.15 mensili essa non riesce nemmeno a finanziare il proprio fabbisogno minimo di fr. 2425.70 mensili. Per quanto riguarda i redditi del convenuto, il Pretore aggiunto li ha calcolati in fr. 8532.30 mensili operando una media tra gli introiti del 2006 e del 2009, non senza precisare che la media passava addirittura in fr. 9767.80 mensili ove si tralasciasse il 2009, anno in cui si era registrato un calo eccezionale delle entrate. Quanto al fabbisogno minimo di AO 1, egli lo ha accertato in fr. 4464.25 mensili. Stabilita così una disponibilità di almeno fr. 4068.05 mensili, il Pretore aggiunto ha posto a carico del padre l'intero fabbisogno in denaro dei figli, dedotti gli assegni famigliari (incassati direttamente dalla madre), il tutto a decorrere dal 1° giugno 2010, “valendo prima di allora quanto effettivamente elargito ai figli” (sentenza impugnata, consid. 6).

E. 5

Dal profilo formale gli appellanti censurano una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) e del principio di uguaglianza (art. 8 Cost.), rimproverando al Pretore di avere respinto l'escussione di otto testimoni, l'interrogatorio formale del convenuto, l'edizione dell'intera contabilità relativa alla di lui attività professionale dal 2008 al 2010 e l'estratto dei suoi conti bancari e/o postali con la movimentazione dal 1° gennaio 2008 fino al giorno dell'edizione, oltre a un sopralluogo nell'abitazione del convenuto (verbale del 15 settembre 2010, pag. 5). A mente degli appellanti l'assunzione di simili prove avrebbe consentito di accertare l'effettivo reddito di AO 1 e il suo elevato tenore di vita (appello, pag. 7 a metà).

E. 6

Sulla scorta delle tassazioni d'ufficio 2006 e 2007 del convenuto (la seconda oggetto di reclamo: doc. 1) il Pretore aggiunto ha determinato il reddito di AO 1 per quegli anni in

fr. 120 000.– annui. Relativamente al 2008 e al 2009, egli si è fondato invece sulla dichiarazione d'imposta 2009 prodotta dal contribuente medesimo (doc. 6), cui è allegato il bilancio 31 dicembre 2009 della sua attività “con raffronto a quello al 31 dicembre 2008” e il conto economico 2009 “con raffronto a quello del 2008”. Ne ha desunto, il primo giudice, che nel 2008 il legale aveva guadagnato complessivi fr. 111 640.30 (fr. 84 000.– dallo stipendio e fr. 27 640.30 dall'utile d'esercizio), mentre nel 2009 il reddito di lui era sceso a fr. 57 910.45 (fr. 54 000.– di stipendio e fr. 3910.45 di utile d'esercizio). Calcolato in base a 26 fatture emesse dal convenuto tra il 5 gennaio e il 28 aprile 2010 (doc. 4) un ricavo lordo di almeno fr. 106 309.35, il primo giudice ha reputato tuttavia che “con ogni verosimiglianza” il calo delle entrate nel 2009 fosse un'eccezione. Ha accertato così il reddito medio del convenuto in fr. 8532.30 mensili per gli anni dal 2006 al 2009, rilevando che la media sarebbe stata di fr. 9767.80 mensili ove si fosse tralasciato il 2009 (sentenza impugnata, consid. 4). A mente sua, comunque fosse, i documenti in rassegna risultavano “sufficienti nella procedura sommaria in oggetto per determinare le entrate e le uscite delle parti”, ulteriori prove apparendo “ininfluenti ai fini del giudizio”. a) Il reddito da attività indipendente di un coniuge è, di regola, quello medio calcolato sull'arco di più anni – di regola almeno gli ultimi tre (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; sentenza del Tribunale federale 5A_171/2011 del 1° luglio 2011, consid. 2.3.2 con riferimenti) – in modo da compensare eventuali fluttuazioni (Rep. 1995 pag. 141). Esso deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati. Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi dalla media (I CCA, sentenza inc. 11.2011.163 del 30 dicembre 2013, consid. 4a). Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei redditi fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465; I CCA, sentenza inc. 11.2012.22 del 12 marzo 2014, consid. 6a). b) In concreto il Pretore aggiunto ha accertato il reddito medio del convenuto in fr. 8532.30 mensili dal 2006 al 2009, rispettivamente in fr. 9767.80 mensili tralasciando il 2009. Per il 2008 e 2009 tuttavia egli si è fondato non su tassazioni, ma su mere dichiarazioni d'imposta, seppur corredate del bilancio e del conto economico 31 dicembre 2009 “con raffronto” ai dati per il 2008. Per il 2010 poi egli aveva a disposizione solo 26 fatture emesse dal convenuto fra il 5 gennaio e il 28 aprile 2010. Ora, trattandosi di stabilire contributi alimentari per figli minorenni vige il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC; DTF 128 III 413 in alto). Questa Camera ha acquisito d'ufficio pertanto le tassazioni del convenuto dal 2008 al 2012 (compresi), emesse nel frattempo. Tenuto conto anche di queste ultime, al cui proposito cui le parti hanno avuto modo di esprimersi, il reddito medio del convenuto tra il 2006 e il 2011 risulta di circa fr. 11 400.– mensili. Quanto alla sostanza, dalla documentazione fiscale si evince che il passivo di fr. 173 384.– registrato nel 2006 è costantemente aumentato negli anni fino a raggiungere fr. 591 773.– nel 2011. In circostanze del genere è escluso che il convenuto possa far capo a elementi del patrimonio per sostenere i figli. Quanto al reddito determinante, esso risulta (come detto) di fr. 11 400.– mensili.

E. 7

Gli appellanti asseriscono che le prove rifiutate dal Pretore aggiunto avrebbero consentito di chiarire “l'entità degli introiti a fronte delle uscite, l'esame delle quali appare necessario per verificare cosa viene caricato nella contabilità dell'attività professionale, oltre a definire

l'esistenza di risparmi o investimenti che, nel caso del professionista, possono concorrere alla determinazione dell'onere alimentare nei confronti dei figli” (appello, pag. 8 a metà). Simili argomentazioni vanno approfondite. a) A parere degli istanti, gli otto testimoni offerti potrebbero “riferire su questioni rilevanti, in particolare al reddito, effettivo o ipotetico, del convenuto, ed al suo tenore di vita avendo essi con questo intrattenuto rapporti professionali (clienti, fiduciario commercialista, amici e conoscenti), oppure avendo frequentato lo stesso convenuto in periodi di ferie trascorse in condizioni di assoluta sfarzosità, con trasferte effettuate a bordo di lussuose vetture che non erano certo la vecchia _____ di cui si fa menzione al verbale d'udienza” (appello, pag. 7 seg.). Che su un punto o sull'altro un testimone possa confermare un determinato incasso o una certa spesa oppure esprimere impressioni sulla situazione economica del convenuto è possibile, ma appare d'acchito improbabile che da tali testimonianze si possano ricavare dati più affidabili di quelli che l'autorità fiscale è riuscita ad accertare. Racconti di “ferie trascorse in condizioni di assoluta sfarzosità”, ad ogni modo, non consentirebbero di determinare oggettivamente il tenore di vita del convenuto, anche perché egli viveva manifestamente sopra le sue possibilità, come risulta dalle tassazioni, le quali dal 2006 al 2011 attestano un costante aumento dei debiti. b) Gli appellanti reiterano la richiesta di “edizione dal convenuto dell'intera contabilità dell'attività professionale per il 2008, 2009 e 2010 e dell'estratto dei conti bancari e/o postali ovunque posti, con i movimenti dal 1° gennaio 2008 al giorno dell'edizione” (appello, pag. 8 nel mezzo). Allo stesso tempo però essi fanno valere che la documentazione contabile versata agli atti in prima sede per il 2008 e il 2009 denota un reddito da attività professionale “esiguo al punto da essere insostenibile” (appello, pag. 8 secondo paragrafo). In circostanze siffatte mal si intravede l'utilità di assumere prove che gli stessi appellanti definiscono inaffidabili, tanto più che nulla essi hanno eccepito in merito ai dati fiscali assunti d'ufficio da questa Camera. Per di più, appare ormai escluso che il convenuto produca ora estratti conto che attestino redditi più alti di quelli accertati dall'autorità tributaria. Nell'esito, dunque, la decisione del Pretore di rinunciare ad acquisire le prove in questione sfugge alla critica. c) Al Pretore gli appellanti rimproverano inoltre di non avere interrogato formalmente il convenuto. Essi non indicano tuttavia su quali fatti egli dovesse essere sentito né descrivono quali circostanze non ancora sufficientemente chiarite alla discussione del 15 settembre 2010 o al dibattimento finale del 10 febbraio 2011 andrebbero ancora delucidate. Al riguardo l'assunzione della prova si esaurirebbe verosimilmente perciò in un frustraneo dispendio di tempo. d) Quanto alla richiesta di sopralluogo nell'abitazione del convenuto, mal si intravede come esso potrebbe servire per determinare concretamente il reddito di lui. Al proposito l'appello si dimostra neanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

E. 8

Nelle condizioni illustrate occorre determinare se con un reddito medio di fr. 11 400.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 4464.25 (non contestato), il convenuto fruisca di un tenore di vita particolarmente elevato, tale da giustificare contributi alimentari maggiorati del 25%. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare in effetti che nel caso in cui un genitore con obblighi alimentari versi in condizioni economiche particolarmente favorevoli, il fabbisogno in denaro del figlio può anche essere maggiorato del 25% rispetto ai valori medi contemplati dalla tabella annua correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (RtiD II-2010 pag. 632 n. 20c). a) Questa Camera ha ravvisato gli estremi testé accennati nel caso di un convenuto con redditi di fr. 17 900.– mensili, stipendio che negli anni successivi alla nascita della

figlia (2006) era andato costantemente aumentando e che gli ha sempre lasciato un margine disponibile di oltre fr. 2000.– mensili anche considerando il fabbisogno minimo da lui fatto valere, ammesso e non concesso che fosse giustificato (loc. cit.). Analogo indirizzo la Camera ha seguito nel caso di un padre che guadagnava più di fr. 20 000.– mensili e che conservava sul proprio fabbisogno minimo un agio sufficiente per elargire ai figli contributi alimentari maggiorati del 25% rispetto ai fabbisogni in denaro (sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 10). Nello stesso senso ha deciso la Camera trattandosi di un padre che negli ultimi tre ultimi anni aveva guadagnato in media fr. 16 233.– mensili e faceva valere in appello un fabbisogno minimo di fr. 10 594.75 mensili (rispetto ai fr. 7571.55 mensili accertati dal Pretore), il convenuto conservando una disponibilità mensile di oltre fr. 5600.–mensili (sentenza inc. 11.2012.10 del 20 ottobre 2014, consid. 7c a 7d). La giurisprudenza invece non ha ritenuto per nulla elevato il tenore di vita di un padre di due figli, il cui stipendio netto ammontava a fr. 10 000.– mensili e il fabbisogno a fr. 5100.– mensili, che doveva erogare un contributo di fr. 1700.– mensili a un figlio nato dal primo matrimonio (sentenza il Tribunale federale 5A_808/2012 del 29 agosto 2013, consid. 3.1.2.2). b) Nel caso specifico le entrate del convenuto (fr. 11 400.– mensili) risultano nettamente inferiori ai livelli di reddito che giustificano, secondo la prassi di questa Camera, una maggiorazione del 25% calcolata sul fabbisogno in denaro dei figli. Certo, ove si consideri il fabbisogno minimo di fr. 4464.25 considerato dal Pretore aggiunto il convenuto sembrerebbe godere di un ampio margine di disponibilità mensile. Un fabbisogno simile non assicura però un alto tenore di vita, mentre se si garantisce al convenuto un alto tenore di vita non resterebbe margine in concreto per finanziare il fabbisogno maggiorato dei figli. Sotto questo profilo la situazione finanziaria del convenuto non si discosta apprezzabilmente, in sostanza, da quella che il Tribunale federale ha giudicato nella decisione del 29 agosto 2013 evocata dianzi. Il fatto che il Pretore aggiunto si sia tenuto ai parametri della tabella correlata alle ripetute raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo va quindi esente da critiche.

E. 9

Il Pretore ha obbligato il convenuto a erogare contributi alimentari fino alla maggiore età dei figli. In ossequio alla giurisprudenza più recente simili contributi vanno fissati però non solo fino al compimento dei 18 anni dei beneficiari, ma fino al termine del relativo percorso scolastico o professionale, ove questo si concluda più tardi (DTF 139 III 401). Inoltre la deduzione di fr. 200.– mensili per assegni familiari, giustamente prevista dal Pretore aggiunto (sentenza, consid. 1), passa a fr. 250.– mensili dopo il 16° compleanno dei figli (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2). In virtù del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (sopra, consid. 6b) il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata deve quindi essere completato nel senso che i contributi alimentari di fr. 1752.65 mensili per AP 1 e di fr. 1613.50 mensili per AP 2 (ultima fascia d'età) si riducono a fr. 1702.65 e a fr. 1563.50 mensili dal 16° compleanno fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale nel caso in cui, al compimento della maggiore età, questa non fosse ancora ultimata. L'appello va accolto di conseguenza entro questi limiti.

E. 10

In subordine gli appellanti chiedono di far decorrere i contributi di mantenimento dal 17 dicembre 2009 (data della loro nascita) anziché dal 1° giugno 2010 (mese in cui è stata

promossa causa), sostenendo che dal 17 dicembre 2009 al 1° giugno 2010 il convenuto ha versato solo fr. 4200.– complessivi, pari a fr. 350.– mensili, in luogo dei fr. 800.– mensili stabiliti dal Pretore con decreto cautelare del 26 luglio 2010. Il primo giudice ha fatto decorrere i contributi alimentari, in effetti, dal momento in cui è stata presentata l'istanza, “valendo prima di allora quanto effettivamente elargito ai figli” (sentenza impugnata, consid. 6). Se è vero però che l'art. 279 cpv. 1 CC consente al figlio di esigere dai genitori il mantenimento anche per l'anno precedente l'inoltro dell'azione, è altrettanto vero che nella fattispecie gli istanti non hanno formulato alcuna domanda in tal senso. Che poi il padre non abbia versato tutti i contributi cautelari ancora non giustifica di far retroagire d'ufficio l'istanza. Su questo punto l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

E. 11

Le spese della decisione odierna seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito dell'appello, si giustifica di addebitare due terzi degli oneri agli appellanti e il resto al convenuto, il quale ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore e ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

E. 12

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è così riformato: per AP 1 : fr. 1221.65 mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2010, fr. 1746.65 mensili dal 1° settembre 2010 fino al primo compleanno, fr. 1641.65 dal primo fino al terzo compleanno, fr. 1401.65 dal terzo fino al sesto compleanno, fr. 1484.65 mensili dal sesto fino al dodicesimo compleanno, fr. 1752.65 dal dodicesimo fino al sedicesimo compleanno, fr. 1702.65 dal sedicesimo compleanno fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale nel caso in cui, al compimento della maggiore età, questa non fosse ancora stata ultimata; per AP 2 : fr. 1082.50 mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2010, fr. 1490.50 mensili dal 1° settembre 2010 fino al primo compleanno, fr. 1406.50 dal primo fino al terzo compleanno, fr. 1262.50 dal terzo fino al sesto compleanno, fr. 1345.50 mensili dal sesto fino al dodicesimo compleanno, fr. 1613.50 dal dodicesimo al sedicesimo compleanno, fr. 1563.50 dal sedicesimo compleanno fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale nel caso in cui, al compimento della maggiore età, questa non fosse ancora stata ultimata. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste per due terzi a carico degli appellanti e per il resto a carico della controparte, cui gli appellanti rifonderanno fr. 1000.– complessivi per ripetibili ridotte. 3. Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.